

OMAGGI DI FINE ANNO

Tempo di lettura: 2 minuti

In occasione dell'approssimarsi delle festività natalizie, si riepiloga il trattamento fiscale degli **omaggi**, differenziato in relazione alla natura del soggetto erogante e del soggetto beneficiario.

SOGGETTO EROGANTE: IMPRESA				
DESTINATO A CLIENTI	Acquisto detraibile IVA se costo unitario ≤ € 50 (1)	Cessione esclusa da IVA	Deducibile ai fini IRES o IRPEF: Limite: 1,5%/0,6%/0,4% dei ricavi se costo unitario > € 50 100% se costo unitario ≤ € 50	Deducibile ai fini IRAP se base imponibile a "valori di bilancio" ed indeducibile se a "valori fiscali"
	Acquisto non detraibile IVA se costo unitario > € 50			
DESTINATO A DIPENDENTI (2)	Acquisto non detraibile IVA		Deducibile ai fini IRES o IRPEF: limite 5 per mille del costo lavoro	Non deducibile ai fini IRAP
SOGGETTO EROGANTE: PROFESSIONISTA				
DESTINATO A CLIENTI	Acquisto detraibile IVA se costo unitario ≤ € 50	Cessione Imp. IVA (3)	Deducibile ai fini IRPEF: limite dell'1% compensi percepiti	Deducibile ai fini IRAP: limite 1% dei compensi percepiti
	Acquisto non detraibile IVA se costo unitario > € 50	Cessione esclusa da IVA		
DESTINATO A DIPENDENTI	Acquisto non detraibile IVA		Deducibile ai fini IRPEF: senza limite	Non deducibile ai fini IRAP

- (1) Il **costo** unitario è l'importo "Iva detraibile esclusa", è quindi determinato al lordo dell'IVA eventualmente indetraibile.
- (2) Le erogazioni liberali ai dipendenti sono tassabili ai fini IRPEF per i percipienti come **compenso in natura**. Non lo sono se di importo **inferiore ad € 1.000,00** complessivi nell'anno per ciascun dipendente, a **€ 2.000,00** per i dipendenti con figli a carico.
- (3) Per esigenze di praticità, si ritiene possibile non detrarre l'IVA in sede di acquisto, in maniera tale da rendere non rilevante ai fini IVA la successiva cessione

CENE – PRANZI – BUFFET AZIENDALI

L'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali sono spese di rappresentanza, salvo il caso in cui all'evento siano presenti esclusivamente i dipendenti dell'azienda stessa.

Ciò premesso, **per le imprese**, il costo della cena/pranzo/buffet aziendale offerto **solo ai dipendenti**, sarà deducibile ai fini IRES/IRPEF per il 75% della spesa sostenuta (in quanto spese per "alberghi e ristoranti") e nel limite dello **5 per mille del costo del lavoro**. L'IVA risulterà indetraibile e l'IRAP deducibile o indeducibile in presenza, rispettivamente, di determinazione dell'IRAP con il c.d. metodo del bilancio o con il c.d. metodo fiscale.

Nel caso in cui, invece, alla cena/pranzo/buffet aziendale, dovessero prendere parte **anche soggetti terzi** (clienti, istituzioni etc), tali oneri saranno considerati **spese di rappresentanza** e quindi deducibili con la regola degli "scaglioni sui ricavi". Come sopra l'IVA risulterà indetraibile e l'IRAP deducibile o indeducibile in presenza, rispettivamente, di determinazione dell'IRAP con il c.d. metodo del bilancio o con il c.d. metodo fiscale.

Mentre, nel caso di **professionisti**:

- il costo della cena/pranzo/buffet aziendale offerto **solo ai dipendenti**, sarà deducibile ai fini IRPEF per il 75% della spesa sostenuta (in quanto spese per "alberghi e ristoranti") e nel limite dello **2% dei compensi percepiti** nel corso del periodo di imposta. L'IVA risulterà indetraibile e si ritiene che l'IRAP possa essere ritenuta deducibile in quanto costo inerente l'attività esercitata (con le stesse limitazioni previste per l'IRPEF);
- nel caso in cui, invece, alla cena/pranzo/buffet aziendale, dovessero prendere parte **anche soggetti terzi**, tali oneri saranno considerati **spese di rappresentanza** e quindi deducibili per il 75% della spesa sostenuta e nel limite del 1% dei compensi percepiti nel corso del periodo di imposta. L'IVA risulterà indetraibile e si ritiene che l'IRAP possa essere ritenuta deducibile in quanto costo inerente l'attività esercitata (con le stesse limitazioni previste per l'IRPEF).

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Viotto Battiston & Partners